

Informazioni per la clientela in conformità alla LCA ed alle Condizioni generali di assicurazione (CGA) relative a Business cose Clientela aziendale, versione 1/2011

Indice

Informazioni per la clientela in conformità alla LCA	2	3. Costi assicurati	9	4.8	Deterioramento merci e beni refrigerati	12
Condizioni generali di assicurazione (CGA)	5	3.1 Beni, costi e proventi speciali	9	4.9	Chiusura dell'azienda e divieto di svolgere attività	12
1. Beni e proventi assicurati	5	3.1.1 Spese di ripristino	9	4.10	Trasporto	13
1.1 Beni	5	3.1.2 Spese per il salvataggio, sgombero e smaltimento	9	4.11	Esclusioni generali	13
1.2 Attrezzature	5	3.1.3 Effetti personali	9	5. Campo d'applicazione territoriale		13
1.3 Proprietà di terzi e beni del cliente	5	3.1.4 Modelli, campioni, forme e attrezzi speciali	9	6. Disposizioni generali		14
1.4 Valori pecuniari	5	3.1.5 Spese di ricerca, scopritura e riparazione	9	6.1 Basi contrattuali		14
1.5 Rottura vetri e materiali simili al vetro	5	3.1.6 Spese per cambio serratura e danni all'edificio a seguito dello scasso	9	6.2 Foro giudiziario		14
1.6 Perdita di proventi incluse le spese supplementari	5	3.1.7 Perdite su debitori	9	6.3 Comunicazioni alla Zurich		14
1.7 Assicurazione spese supplementari	6	3.1.8 Costi supplementari di rimpiazzamento	9	6.4 Compenso del broker		14
2. Rischi e danni assicurati	6	3.1.9 Costi per il recupero	9	6.5 Clausola per broker		14
2.1 Incendio e danni naturali	6	3.1.10 Spese di movimento e di protezione	9	6.6 Inizio e durata della polizza		14
2.2 Furto con scasso e rapina	6	3.1.11 Oscillazioni del prezzo di mercato per merci	9	6.7 Premi		14
2.3 Danni causati dall'acqua	6	3.1.12 Miglioramenti tecnici	9	6.8 Obbligo di collaborazione nella comunicazione delle circostanze		15
2.4 Rottura vetri	7	3.1.13 Costi per misure di sicurezza provvisorie	10	6.9 Obblighi in caso di sinistro		15
2.5 Rischi supplementari	7	3.2 Spese per rischi tecnici per elettronica da ufficio	10	6.10 Fornitura di prestazioni		15
2.6 Rischi tecnici per l'elettronica da ufficio	7	3.2.1 Spese per supporti dati e di ricostruzione	10	6.11 Sottoassicurazione		15
2.7 Medic Plus	7	3.2.2 Spese supplementari	10	6.12 Limite di responsabilità in caso di danni naturali		16
2.8 Deterioramento merci e beni refrigerati	8	3.3 Spese per deterioramento di merci e beni refrigerati	10	6.13 Disdetta in caso di sinistro		16
2.9 Chiusura dell'azienda e divieto di svolgere attività	8	3.4 Spese per chiusura dell'azienda e divieto di svolgere attività	10			
2.10 Perdita di proventi incluse le spese supplementari	8	4. Esclusioni	10			
2.11 Trasporto	8	4.1 Incendio e danni naturali	10			
		4.2 Furto con scasso e rapina	11			
		4.3 Danni causati dall'acqua	11			
		4.4 Rottura vetri	11			
		4.5 Rischi supplementari	11			
		4.6 Rischi tecnici per l'elettronica da ufficio	12			
		4.7 Medic Plus	12			



Un Sinistro?
0800 80 80 80
 Basta telefonare! Siamo sempre a vostra disposizione.
 Dall'estero
 +41 44 628 98 98

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Edizione 8/2012

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni contenute nella LCA.

Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurich, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero a Zurich nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla stipulazione.

A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- **Cambiamenti del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.
- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.
- **Sinistro:** il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali.

Quando si estingue il contratto?

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione.

La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene a Zurich al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;

- dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
- se Zurich modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

Zurich può recedere dal contratto:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione.

La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno.

I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;

- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

Zurich può recedere dal contratto:

- se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato sollecitato a effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie.

Zurich è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;

- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Zurich?

Zurich elabora dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. Se necessario, Zurich può trasmettere i dati da elaborare a terze persone coinvolte nel disbrigo contrattuale, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA.

Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

1. Beni e proventi assicurati

In conformità a quanto convenuto nella polizza risultano assicurati:

1.1 Beni

Beni che possono essere destinati alla vendita o all'uso. Viene indennizzato il prezzo d'acquisto al quale possono essere forniti i beni a parità di qualità.

Il prezzo di acquisto comprende quest'ultimo più tutte le spese per il trasporto, la dogana, il deposito, i controlli di quantità e qualità, registrazione esclusi sconti, ribassi e altre agevolazioni.

Nel caso di beni prodotti in proprio viene ripagato il prezzo di costo, ovvero le spese per i materiali e i costi di produzione, i costi amministrativi e di distribuzione, nonché il guadagno.

Il valore massimo dell'indennità è costituito dal prezzo di mercato nel caso di beni prodotti in proprio. In caso di beni grezzi, soprattutto quelli che vengono scambiati sulle borse internazionali delle materie prime e che sono destinati alla vendita o all'uso, viene ripagato il prezzo al quale possono essere forniti a parità di qualità sul luogo del sinistro.

1.2 Attrezzature

Beni che sono o che possono essere destinati all'uso dal contraente; macchine automatiche senza targa e rimorchi senza targa; installazioni e attrezzature appartenenti al contraente e fissate saldamente all'edificio, se non risultano assicurate o devono essere assicurate nell'assicurazione stabili.

Viene indennizzato l'importo richiesto per l'acquisto o la riproduzione dello stesso bene, in caso di danni parziali viene indennizzato il costo della riparazione, se quest'ultimo non supera il costo di un nuovo acquisto o di una nuova produzione; in caso di assicurazione al valore attuale i residui vengono calcolati al valore attuale e al valore a nuovo in caso di assicurazione al valore a nuovo.

Per danni a dispositivi elettronici per ufficio non viene effettuata alcuna detrazione per il valore tecnico aggiunto, ai sensi dell'Art. 2.6 risp. 2.7. L'indennità massima corrisponde al prezzo di acquisto al momento dell'acquisto da parte dell'assicurato.

1.3 Proprietà di terzi e beni del cliente

I beni affidati all'assicurato (inclusi beni noleggiati o in leasing, nonché beni in commissione o in consegna) che si trovano in proprietà di terzi.

L'indennità è stabilita in base al tipo di proprietà di terzi e del bene del cliente ai sensi dell'Art. 1.1, 1.2 e 1.4.

1.4 Valori pecuniari

I valori pecuniari sono costituiti da:

denaro, assegni, carte di credito di qualsiasi genere, moneta di plastica (carte per prelievo di contante, carte telefoniche, carte per il cinema ecc.), buoni non personali o abbonamenti di ogni tipo che danno diritto a percepire merci o servizi, cartevalori, ricevute di carte di credito firmate da terzi, libretti di risparmio, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci), monete e medaglie sciolte, pietre preziose e perle.

In caso di denaro circolante viene indennizzato il valore nominale al momento del sinistro. Per i titoli, in caso di dichiarazione di nullità, vengono rimborsate le spese del processo e l'eventuale perdita di tassi e dividendi. In mancanza di una dichiarazione di nullità, il valore di corso costituisce il valore di risarcimento. Per valori pecuniari senza un valore di corso viene considerato il prezzo che richiederebbe un nuovo acquisto.

In caso di smarrimento di carte di credito sono risarcite le spese per la loro sostituzione, tuttavia non le spese derivanti dal cattivo uso delle carte oggetto dell'assicurazione. Per moneta di plastica come buoni o abbonamenti viene indennizzato il valore che queste carte avevano al momento dello smarrimento.

Il presupposto per ricevere un'indennità è che i valori pecuniari superiori a CHF 5000.– siano custoditi in una cassetta armadio o una cassetta di sicurezza a muro. Custodia ordinaria limitata a CHF 5000.–.

L'indennità massima per i valori pecuniari è di CHF 20 000.–.

1.5 Rottura vetri e materiali simili al vetro

I vetri fissati saldamente all'edificio dell'azienda, le vetrature che si trovano nei locali dell'azienda su mobili, lavandini, gabinetti, bidet, orinatoi, divisori, piastre elettriche per cucina in ceramica presenti nei locali dell'azienda, targhe dell'azienda e pubblicità luminosa, vetri con scritte, lucidi e laccature, vetri incisi e sabbiati.

Viene indennizzato l'importo richiesto per l'acquisto o la riproduzione dello stesso bene, in caso di danni parziali il costo della riparazione, nonché costi per vetrature d'emergenza e per lo sgombero del luogo del sinistro.

1.6 Perdita di proventi incluse le spese supplementari

La differenza tra i ricavi lordi ottenuti e quelli ottenibili senza interruzione derivanti

- dalla vendita dei beni trattati;
- dai servizi resi;
- dalla vendita dei prodotti finiti creati;

nella propria azienda o nell'azienda di rifornimento o vendita (campo d'applicazione: Mondo). I costi risparmiati vengono detratti.

In caso di danni ad aziende diverse dalla propria, per la valutazione della copertura viene applicata la definizione di rischio presente in questo contratto.

Le spese supplementari per il mantenimento dell'azienda sono coassicurate.

L'indennità è limitata alla somma assicurata stabilita nella polizza e alla durata obbligatoria definita nell'Art. 2.9 e 2.10.

La durata obbligatoria ha inizio con il verificarsi del sinistro.

Nella somma d'assicurazione prevista nella polizza, una prestazione massima di CHF 10 Mio è fissata per danni d'interruzione assicurati, in seguito ad un sinistro assicurato a beni o stabili presso un'impresa di terzi (clienti o fornitori diretti).

In più è coassicurato il 20% della somma assicurata per spese volte alla riduzione del danno effettivo e di immagine, nonché spese da dimostrare versate per penali riconducibili all'impossibilità o il ritardo nell'espletamento degli incarichi assunti a seguito dell'interruzione.

Se l'azienda non viene riavviata a seguito del sinistro, l'indennità è limitata ai costi progressivi nella misura in cui questi ultimi sarebbero stati coperti senza interruzione delle attività. La durata massima della prestazione, che corrisponde alla durata obbligatoria definita dall'Art. 2.9 e 2.10, è conforme alla presunta durata di interruzione. La durata obbligatoria ha inizio con il manifestarsi del sinistro.

1.7 Assicurazione spese supplementari

L'assicurazione copre le spese supplementari, sostenute per il mantenimento dell'azienda a seguito del verificarsi di un evento assicurato nella propria azienda. I costi risparmiati vengono portati in detrazione.

La durata della prestazione si limita alla durata obbligatoria stabilita nell'Art. 2.10. La durata obbligatoria ha inizio con il manifestarsi del sinistro

2. Rischi e danni assicurati

In conformità a quanto convenuto nella polizza, è presente una copertura assicurativa per:

2.1 Incendio e danni naturali

2.1.1 Incendio

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni improvvisi e imprevedibili, nonché la scomparsa causata da

- incendio, fumo (azione improvvisa o accidentale), fulmine, esplosione, implosione o tentativi di estinzione di incendi.
- Cadute/atterraggi di emergenza di aerei e mezzi spaziali e loro componenti.

2.1.2 Danni naturali

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni improvvisi e imprevedibili causati da

- piena/inondazione;
- vento di almeno 75 km/h, capace di rovesciare alberi o scoperchiare edifici nella zona;
- grandine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi e scoscendimento.

Se così convenuto nella polizza, risultano assicurati anche:

- Danni naturali a cantieri (per cantiere si intende l'intera area sulla quale si trovano i beni collegati all'opera, anche prima dell'inizio dell'attività edilizia e dopo il suo termine).
- Danni a costruzioni facilmente trasportabili (come padiglioni per feste ed esposizioni, tendoni, caroselli, strutture gonfiabili, capannoni pneumatici) compreso il loro contenuto.
- Danni a serre e coperture in vetro dei letti di semina.

2.2 Furto con scasso e rapina

Sono assicurati danni che sono comprovati da tracce, testimoni o dalle circostanze, causati da:

- Furto con scasso, ovvero furto o tentativo di furto, perpetrato da autori che si sono introdotti con la forza in un edificio o un locale e hanno forzato degli oggetti;
- Rapina, ovvero furto sotto minaccia o violenza esercitata sull'assicurato, sui suoi collaboratori e sulle persone che vivono con lui, nonché il furto avvenuto quando l'assicurato era incapace di opporre resistenza a seguito di morte, svenimento o incidente;
- Furto o suo tentativo, che avviene con le chiavi o con il codice sottratti durante il furto con scasso o la rapina;

• Danni e vandalismo in caso di furto con scasso o di un suo tentativo.

Se così convenuto nella polizza, risultano assicurati anche:

- Furto da veicoli a motore chiusi;
- Furto da veicoli a motore chiusi, nonché furto con scasso a cantieri, da container o depositi (per cantiere si intende l'intera area sulla quale si trovano i beni collegati all'opera, anche prima dell'inizio dell'attività edilizia e dopo il suo termine). Rimorchi fissi e chiusi a chiave sono paragonati a veicoli a motore.

2.3 Danni causati dall'acqua

Sono assicurati danni occorsi in occasione di:

- acqua e altri liquidi, che scorrono in impianti di conduzione o attrezzature e apparecchiature ad essi collegati; agli stabili designati in polizza o all'azienda assicurata. Il col agio da installazioni e apparecchi è coassicurato.
- l'irruzione di acqua in forma di precipitazioni all'interno di edifici, se si infila attraverso il tetto, le grondaie, tubi di scarico esterni, finestre o porte chiuse;

- ingorgo di acque sui balconi, derivante dai tubi di scarico esterni o presenti sul balcone, nonché dalle fognature;
- fuoriuscita di combustibile o altri liquidi da impianti di riscaldamento o serbatoi;
- fuoriuscita di liquidi da sistemi di scambio termico o pompe di calore o altri impianti di riscaldamento. ingrossamento delle falde acquifere o infiltrazione di acqua all'interno dell'edificio;
- gelo delle condutture dell'acqua e dei sistemi ad esse connessi all'interno degli edifici;
- fuoriuscita di acqua da impianti di climatizzazione e refrigerazione;
- fuoriuscita di acqua e altri liquidi da sistemi o contenitori chiusi.

2.4

Rottura vetri

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni improvvisi e imprevedibili causati da:

- eventi fisici, violenti, esterni.

Sono coassicurati danni causati da disordini interni e danni consecutivi, a cose assicurate, derivanti da danneggiamenti dell'oggetto assicurato (ad esempio danni causati da schegge).

2.5

Rischi supplementari

Disordini interni

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni repentini e imprevedibili causati da:

Disordini interni, vale a dire atti di violenza contro persone o cose commessi in occasione di assembramenti sommosse o tumulti;

I danni dovuti a saccheggio in rapporto diretto con disordini interni sono pure assicurati.

Danneggiamento doloso

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni repentini e imprevedibili causati da:

Danneggiamento doloso, vale a dire ogni danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate.

Danneggiamenti dolosi in occasione di scioperi e serrate sono pure assicurati.

Danni dovuti alla fusione

Sono assicurati danni dovuti alla fusione, vale a dire, la distruzione o il danneggiamento di cose assicurate dovuti al calore in seguito all'evasione improvvisa, imprevedibile e contraria alla destinazione normale di masse in fusione.

Danni dovuti a liquidi

Sono assicurati danni dovuti alla fuoriuscita improvvisa, imprevedibile e contraria alla destinazione normale di liquidi da impianti di condutture, cisterne e serbatoi.

Colaggio da impianti Sprinkler

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni improvvisi e imprevedibili, che sopravvengono in caso di funzionamento contrario allo scopo convenzionale, causati da:

Colaggio di impianti sprinkler, ossia la fuoriuscita di acqua da impianti sprinkler (compresi gli impianti a diluvio riconosciuti). Per tali s'intendono esclusivamente gli impianti che sono stati collaudati e controllati conformemente alle prescrizioni dall'ente competente in conformità alle direttive relative agli sprinkler.

L'impianto sprinkler comprende teste sprinkler, condutture di distribuzione,, serbatoi per acqua, impianti di pompa, altri impianti e tubi di arrivo che servono esclusivamente all'impianto.

Urto di veicoli

Sono assicurati i danni dovuti all'urto di veicoli.

Crollo di stabili

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni repentini e imprevedibili causati dal crollo di stabili.

Contaminazione radioattiva

Sono assicurati i danni dovuti alla contaminazione radioattiva, purché nell'azienda assicurata non vi siano né un reattore nucleare, né combustibile atomico. Per contaminazione radioattiva s'intende la contaminazione improvvisa e imprevedibile con raggi radioattivi che rende inutilizzabili le cose assicurate.

Le spese per lo smontaggio, lo sgombero, il trasporto, l'isolazione e il deposito di cose assicurate, che sono state contaminate con la radioattività in seguito ad un sinistro che rientra nella copertura assicurativa, purché queste misure siano ordinate dalle autorità.

2.6

Rischi tecnici per elettronica da ufficio

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni improvvisi e imprevedibili causati da

- eventi esterni;
- eventi interni;
- perdita a seguito di furto

di dispositivi elettronici, come impianti di elaborazione dati elettronici, fotocopiatrici, fax, apparecchiature telefoniche, attrezzature mobili per l'illuminazione e dispositivi elettrici o elettronici per l'amministrazione dell'azienda.

2.7

Medic Plus

Sono assicurati Danneggiamenti e distruzioni repentini e imprevedibili per cause interne o esterne compreso la perdita in seguito a furto

- Tutti gli impianti della tecnica sanitaria, agli apparecchi d'ufficio di comunicazione, di sicurezza e d'informatica;
- Attrezzatura di pronto soccorso compreso il contenuto medicinale.

2.8

Deterioramento merci e beni refrigerati

2.8.1

Deterioramento merci

Sono assicurati danni e incidenti, nel caso in cui l'autorità competente ha emanato ordinamenti e raccomandazioni che prevedono la distruzione o disinfezione di beni per evitare il diffondersi di malattie contagiose. Per malattie contagiose si intendono quelle malattie causate da batteri che si trasmettono all'uomo e che generalmente sono soggetti a obbligo di denuncia.

Le infestazioni di acari o scarafaggi si considerano equivalenti a una malattia contagiosa.

2.8.2

Beni refrigerati

È assicurato il deterioramento di merci in contenitori frigo o frigoriferi a seguito di un difetto tecnico dell'impianto o di un'interruzione elettrica.

2.9

Chiusura dell'azienda e divieto di svolgere attività

2.9.1

Chiusura dell'azienda

Sono assicurati danni direttamente riconducibili all'esistenza di disposizioni o raccomandazioni ufficiali o scritte emanate allo scopo di evitare malattie infettive:

- la chiusura dell'azienda;
- il divieto di rifornire i clienti;
- annullamento di acquartieramenti militari;
- divieto di balneazione in acque che confinano con le aziende assicurate;
- il divieto di iniziative fisse;
- dichiarazione di un'azienda in quarantena o ospedale di emergenza;
- il divieto medico di esercitare la propria attività in presenza di malattie infettive o di un sospetto di malattia infettiva.

Per malattie infettive si intendono le malattie soggette a obbligo di denuncia ai sensi dell'ordinanza sulle comunicazioni a medici e laboratori, supportata dalla legge federale sulla lotta alle malattie contagiose dell'uomo (legge sulle epidemie) e la relativa disposizione sull'obbligo di comunicazione. Le infestazioni di acari o scarafaggi si considerano equivalenti ad una malattia contagiosa.

La durata obbligatoria è di 90 giorni. Per le aziende legate ad attività stagionali, la durata obbligatoria si estende fino al momento in cui l'azienda sarebbe stata chiusa anche senza l'avvenuto sinistro.

Le perdite di salario come diretta conseguenza di un divieto di rifornire i clienti o di una chiusura da parte delle autorità di una azienda terza comportano prestazioni assicurative solo se la perdita di salario dell'azienda assicurata durante la durata effettiva della misura ammonta almeno al 20%.

2.9.2

Divieto di svolgere attività

Sono assicurate le spese supplementari sostenute durante il periodo di divieto di svolgere attività, con una durata massima prevista di 90 giorni.

2.10

Perdita di proventi incluse le spese supplementari

Sono assicurate perdite di salario se l'azienda dell'assicurato non può proseguire o può solo parzialmente proseguire la propria attività a seguito di un danno a beni mobili o edifici.

Tale danno deve risultare causato da un evento convenuto nella polizza.

La durata obbligatoria è di 24 mesi.

Sono coassicurati i danni dovuti all'interruzione di esercizio arrecati all'impresa assicurata dal fatto che un'azienda terza (clienti o fornitori diretti) sia vittima di un sinistro assicurato secondo quanto disciplinato dal presente contratto (danno di ripercussione).

2.11

Trasporto

Sono assicurati trasporti ed esposizioni in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nonché 100 km in linea d'aria nel territorio estero limitrofo.

L'assicurazione è valida da sede a sede. Vale a dire, l'assicurazione inizia con il conferimento diretto dei beni nel veicolo per il trasporto di andata, compreso il carico sul mezzo di trasporto, e termina nel luogo di destinazione con lo scarico dei beni dal mezzo di trasporto, inclusa la rimozione diretta lontano dal veicolo.

Sono assicurati la perdita e il danneggiamento di merci secondo l'Art. 1.1, che sono di proprietà del contraente, dei suoi clienti o di terzi, correttamente imballati e/o protetti per il trasporto, così come attrezzi per lo svolgimento dell'attività lavorativa durante

- il trasporto con tutti i consueti mezzi di trasporto;
- il soggiorno durante le esposizioni.

Per le esposizioni sono coassicurati i materiali da costruzione impiegati per lo stand e i relativi allestimenti, nonché tutto il restante materiale espositivo e di presentazione, esclusi gli apparecchi elettronici di ogni tipo.

In caso di perdita, danneggiamento o distruzione di oggetti assicurati Zurich indennizza

- per merci, l'indennità secondo l'Art. 1.1;
- Per quanto riguarda gli utensili atti all'esercizio dell'attività lavorativa e i dispositivi per gli stand è prevista un'indennità conformemente al Art. 1.2;
- i costi di recupero, sgombero e smaltimento.

La somma di assicurazione a primo rischio costituisce in caso di sinistro il massimale dell'indennità per perdita, danneggiamento e distruzione incluse le spese.

I trasporti per posta sono assicurati solo fino a CHF 3'000 per pacco con conferma di ricezione scritta dell'impresa di

trasporti. Lo stesso vale per pacchi con servizio corriere, espresso o servizio pacchi.

3. Costi assicurati

3.1 Beni, costi e proventi speciali

In caso di sinistro, sono coassicurati al primo rischio beni, costi e proventi speciali ai sensi dell'Art. 2.1 fino a 2.5 fino al 20% della somma assicurata per merci e installazioni, effetti della clientela, valori pecuniari al minimo CHF 20000.– ma al massimo la somma convenuta in polizza, al primo rischio.

3.1.1 Spese di ripristino

Le spese per il ripristino di libri contabili, atti, indici, microfilm, supporti dati, progetti e disegni. Esse comprendono le spese per le indagini, salari e materiali.

3.1.2 Spese per il salvataggio, sgombero, smaltimento e decontaminazione

Le spese per il salvataggio o lo sgombero o lo sgombero del luogo del sinistro da resti di beni assicurati e terreni contaminati, nonché spese per il loro trasporto fino alla discarica idonea più vicina e pagamento delle tasse per lo scarico, la distruzione e lo smaltimento. Le spese per la necessaria decontaminazione di tutti i beni assicurati e dei terreni sono coassurate.

3.1.3 Effetti personali e effetti di ospiti alloggiati

Gli effetti personali (esclusi i valori pecuniari) come pure effetti di ospiti alloggiati (esclusi i valori pecuniari) includono gli attrezzi e i ciclomotori sull'area aziendale.

3.1.4 Modelli, campioni, forme e attrezzi speciali

Supporti dati o informazioni meccanici, elettronici o fototecnici appositamente costruiti, nonché programmi per la gestione, ad esempio sagome, tirocini, punzoni, stampi per pressofusione, pellicole, piastre di pressione, cilindri di pressione, clichè, carta detta piquè, dispositivi (di verifica), modelli di confronto, schede perforate, programmi di CNC per la produzione o la verifica di prodotti.

Per gli oggetti che vengono riutilizzati, viene indennizzato il valore della ricostruzione. Per gli oggetti che non possono più essere utilizzati viene ripagato esclusivamente il valore materiale.

3.1.5 Spese di ricerca, scopritura e riparazione

Le spese per la ricerca, per lo scoprimento, la muratura, la copertura e la riparazione di condutture scoperte o non scoperte che contengono liquidi e servono all'azienda assicurata, all'interno dell'edificio e nell'area appartenente all'azienda a seguito di un sinistro assicurato.

3.1.6 Spese per cambio serratura e danni all'edificio a seguito dello scasso

Le spese per la riparazione di parti dell'edificio danneggiate a seguito di furto con scasso o suo tentativo. Sono coassurate le spese per la modifica o la sostituzione di chiavi, serrature e impianti di chiusura elettronici che servono all'azienda assicurata a seguito di un furto con scasso o rapina.

3.1.7 Perdite su debitori

In caso di smarrimento di copie di fatture o documenti che servono alla fatturazione, si calcola la differenza tra le entrate dei sei mesi successivi al momento del sinistro e quelle che si sarebbero potute ottenere in questo periodo se non si fosse verificato il sinistro.

Le entrate degli stessi mesi dell'anno precedente sono utilizzate come dato di riferimento. Sono assicurate le spese di riduzione del danno.

3.1.8 Costi supplementari di rimpiazzamento

Vengono indennizzati i costi dimostrati che provengono dal rimpiazzamento d'oggetti assicurati (merci, installazioni e modelli).

3.1.9 Costi per il recupero

Vengono indennizzati i costi per il recupero, pulizia e confezionamento di materie e merci non infiammabili fuse o defluite. I danni alle sostanze ed alle merci stesse nonché la loro perdita.

3.1.10 Spese di movimento e di protezione

Vengono indennizzate le spese che derivano dal fatto che per il ripristino o il rimpiazzo di cose assicurate devono venire mosse, modificate o protette altre cose, a condizione che queste ultime non siano risarcibili mediante un'altra assicurazione di stabili. Tra queste contano in particolare le spese per lo smontaggio ed il rimontaggio di macchine, per sfondamento, demolizione o ricostruzione di parti di stabili o per l'ampliamento di aperture. Se derivano spese di ripristino dal fatto che cose protette rimangono sul posto ed ostacolano il lavoro di ripristino, le spese supplementari risultanti vengono risarcite.

3.1.11 Oscillazioni del prezzo di mercato per merci

Vengono indennizzate le spese supplementari tra il prezzo di mercato delle merci e sostanze al giorno del sinistro e l'effettivo prezzo di riacquisto il primo giorno feriale successivo al giorno di sinistro, nel quale è possibile effettuare il riacquisto. Se il riacquisto può essere effettuato soltanto in secondo tempo, sono assunte al massimo le spese che sarebbero sopravvenute il primo giorno feriale successivo al sinistro.

3.1.12 Miglioramenti tecnici

Vengono indennizzati i costi supplementari collegati a eventuali miglioramenti

tecnici per quanto non viene modificato lo scopo d'esercizio oppure d'utilizzazione iniziale.

3.1.13

Costi per misure di sicurezza provvisorie

Vengono indennizzati i costi per misure di sicurezza provvisorie, che devono essere applicati dopo un sinistro assicurato.

3.2

Spese per rischi tecnici per elettronica da ufficio e Medic Plus

In relazione ad un sinistro assicurato ai sensi dell'Art. 2.6 risp. 2.7 sono co-assicurati fino a CHF 20000.– su primo rischio:

3.2.1

Spese per supporti dati e di ricostruzione

Le spese per il recupero di dati da supporti dati fissi e sostituibili allo stato immediatamente precedente al sinistro. Tra queste in particolare il reinserimento meccanico da supporti dati di sicurezza, il reinserimento manuale da documenti originali e il nuovo acquisto di programmi. Sono assicurate anche le spese di ricostruzione se il danno è stato causato da una ditta di riparazioni, montaggio o manutenzione.

3.2.2

Spese supplementari

Le spese supplementari derivanti dal miglioramento dell'elaborazione dati, se l'attività dell'azienda EED del contraente è stata interrotta completamente o parzialmente.

Tra queste soprattutto spese per:

- backup;
- uso di impianti terzi;
- affitto di impianti e locali;
- padiglioni di emergenza;
- viaggi e trasporti;
- personale aggiuntivo;
- straordinari e lavoro notturno;
- riprogrammazioni.

Sono assicurate anche le spese supplementari se il danno è stato causato da una ditta di riparazioni, montaggio o manutenzione.

3.3

Spese per deterioramento di merci e beni refrigerati

In relazione ad un sinistro assicurato ai sensi dell'Art. 2.8 sono co-assicurati fino a CHF 20000.– su primo rischio:

- spese per la ricostruzione di beni in uno stato utilizzabile;
- spese per il travaso e/o il riconfezionamento delle merci;
- spese per il trasporto destinato alla discarica o ad un deposito per la successiva distruzione.
- spese per la distruzione di merci;
- spese per analisi aziendali e alle merci;
- spese per la disinfezione dell'azienda.

Spese di sostituzione per la mobilia e parti di edificio dell'azienda assicurata, che a seguito di un'infezione non possono più essere utilizzati.

3.4

Spese per chiusura dell'azienda e divieto di svolgere attività

In relazione ad un sinistro assicurato ai sensi dell'Art. 2.9 sono co-assicurati fino a CHF 20000.– su primo rischio:

- spese per analisi aziendali e alle merci;
- spese per la disinfezione dell'azienda.

Spese di sostituzione per la mobilia e parti di edificio dell'azienda assicurata, che a seguito di un'infezione non possono più essere utilizzati.

Le spese che non vengono sostenute dalla previdenza sociale (senza franchigia), visite mediche (incluse analisi di laboratorio) e vaccinazioni antirabbia di persone in forza nell'azienda e che vivono nello stesso condominio.

4.

Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti danni, perdite e spese:

4.1

Incendio e danni naturali

4.1.1

Incendio

- Danni a seguito di effetti del fumo secondo le disposizioni o di tutti gli effetti del fumo;
- Danni a cose che sono esposte al fuoco controllato o che sono state danneggiate dal calore diretto;
- Danni a seguito di effetti elettrici ad attrezzature e condutture sotto tensione;
- Danni a installazioni elettriche di protezione causati dal funzionamento secondo le disposizioni delle installazioni elettriche di protezione;
- Danni a seguito della bassa pressione o del danneggiamento improvviso o violento e della distruzione di tubature causata dalla pressione dell'acqua;
- Rottura di componenti di macchinari rotanti, in cui la forza centrifuga supera la saldezza del materiale e danni a seguito di altri effetti meccanici, nonché danni materiali consecutivi.

4.1.2

Danni naturali

- Danni causati da affossamenti del terreno, terreno fabbricabile in cattive condizioni o costruzione eseguita non correttamente;
- Danni causati da una cattiva manutenzione dell'edificio o da omissioni di misure di difesa;
- Danni a seguito di spostamento artificiale di masse di terra;
- Danni causati da un ingrossamento delle falde acquifere;
- Danni causati dall'aumento o dalla fuoriuscita di acque che si ripete in maniera empirica;

- considerando la ragione
Danni causati dall'ingorgo di acque provenienti dalla fognature;
- Danni all'azienda e alla gestione, dei quali si deve tener conto sulla base dell'esperienza (ad esempio costruzioni sopra e sottosuolo e cunicoli, demolizione di massi, ghiaia, sabbia o argilla);
- Danni causati dalla caduta della neve dai tetti; (con riserva dell'articolo 2.1)
- Danni della natura a veicoli che si trovano come depositi di merci all'aperto o sotto tettoia;
- Danni della natura a rimorchi abitabili, abitazioni mobili e natanti.
- Danni a linee elettriche aeree e pali;
- Danni a ferrovie di montagna, funicolari e skilift;
- Danni a impianti atomici ai sensi dell'Art. 3, lettera d, della legge federale sull'energia nucleare del 21 marzo 2003.

4.2

Furto con scasso e rapina

- Danni causati da persone che vivono con il contraente o sono alle sue dipendenze, se la loro posizione professionale ha permesso l'ingresso nei locali dell'azienda;
- Valori pecuniari, gioielli, pietre preziose, oggetti d'arte e orologi da veicoli a motore, dai cantieri, container, capannoni e costruzioni facilmente spostabili o incomplete;
- Danni a seguito di incendi e danni naturali.

4.3.

Danni causati dall'acqua

- Danni causati da lavori di revisione e riempimento di impianti di riscaldamento e serbatoi, sistemi di scambio termico o pompe di calore o altri impianti di riscaldamento;
- Danni causati da affossamenti del terreno, terreno fabbricabile in cattive condizioni o costruzione eseguita non correttamente;

- Danni causati da una cattiva manutenzione dell'edificio o da omissioni di misure di difesa;
- Danni causati da infiltrazione di acqua da scenari o aperture sul tetto;
- Danni causati da ingorgo delle acque per i quali è responsabile il proprietario delle fognature;
- Danni a impianti di raffreddamento, causati da freddo artificiale;
- Danni a seguito di incendi e danni naturali.

4.4

Rottura vetri

- Danni a vetri concavi, lampade, lampadine, tubi al neon e luminescenti, vetri ottici;
- Danni complementari in forma di perdita di estetica come la riduzione di valore di un insieme di beni che sono complementari e che devono presentarsi insieme, causati dal danneggiamento o distruzione di componenti di questo insieme;
- Danni superficiali a vetri, materiali assimilabili al vetro, piastrelle e piastre;
- Danni causati dall'avvitamento, inserimento, posizionamento o pulizia dei vetri, materiali assimilabili al vetro, piastrelle e piastre;
- Danni causati dal furto con scasso conformemente a quanto stabilito nel presente contratto;
- Danni a seguito di incendi e danni naturali.

4.5

Rischi supplementari

Disordini interni

- Oggetti durante i trasporti;
- Rottura di vetri;
- Danni a veicoli a motore di ogni genere.

Danneggiamento doloso

- Oggetti durante i trasporti;
- Rottura di vetri;
- Oggetti scomparsi;
- I danni cagionati da collaboratori dell'azienda e da persone estranee che lavorano nell'azienda, sempre che non si verificano in relazione con uno sciopero o una serrata;
- Danni a veicoli a motore di ogni genere.

Danni dovuti alla fusione

- I danni alle masse in fusione evase stesse nonché la loro perdita.
- Le spese per il recupero delle masse in fusione evase.
- Le spese per l'eliminazione della causa del sinistro che ha condotto all'evazione delle masse in fusione.
- I danni a oggetti in fase di montaggio e a installazione per il montaggio, a prestazioni in materia di costruzione e a installazioni per la costruzione, nonché a merci trasportate.

Danni dovuti a liquidi

- I danni dovuti alla fuoriuscita di acqua, di olio o di altri liquidi di riscaldamento;
- I danni al liquido fuoriuscito stesso nonché la sua perdita;
- I danni in seguito alla mancanza oppure all'insufficienza di liquido;
- I danni a impianti di condutture, cisterne e serbatoi dovuti all'usura, al logoramento, alla ruggine e alla corrosione;
- I danni dovuti a deficiente manutenzione o omissione di misure protettive;
- I danni ad oggetti in fase di montaggio e ad installazioni per il montaggio, a prestazioni in materia di costruzione e ad installazioni per la costruzione come anche a beni trasportati;
- Le spese per l'eliminazione della causa del sinistro che ha condotto alla fuoriuscita del liquido.

Colaggio da impianti Sprinkler

- I danni all'impianto sprinkler stesso.
- I danni causati in occasione di prove di pressione, di lavori di revisione, di controllo e di manutenzione dell'impianto sprinkler.
- I danni causati in occasione di lavori di costruzione oppure di riparazioni a stabili oppure all'impianto sprinkler.

Urto di veicoli

- I danni a veicoli (compreso il loro carico) coinvolti nel sinistro.
- I danni a merci in occasione del loro carico e scarico.
- I danni a oggetti in fase di montaggio e a installazioni per il montaggio a prestazioni in materia di costruzione e a installazioni per la costruzione.
- I danni coperti da un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria.

Crollo di stabili

- I danni dovuti all'insufficiente manutenzione dello stabile o al cattivo terreno da costruzione.
- I danni causati da oggetti che si trovano in fase di costruzioni o di trasformazione, i danni a oggetti in fase di montaggio e a installazioni per il montaggio, a prestazioni in materia di costruzione e a installazioni per la costruzione, nonché a merci trasportate.

Contaminazione radioattiva

- I danni per i quali si può esigere un'indennità in base alla normativa federale sulla responsabilità civile in materia nucleare.
- I danni dovuti alla radioattività proveniente da impianti che producono isotopi o da combustibili atomici.
- Le spese per l'eliminazione del danno che ha provocato la contaminazione radioattiva.

4.6

Rischi tecnici per elettronica da ufficio

- Danni come conseguenza diretta di influssi durevoli e prevedibili;
- Danni per i quali è responsabile il produttore, il venditore, la ditta di riparazioni, montaggio o manutenzione per legge o per contratto con eccezione delle spese ai sensi dell'Art. 3.2;
- Danni causati dalla modifica/perdita/distruzione di dati e supporti dati che avvengono per:
 - cambiamento magnetico del campo previsto per la memorizzazione dei dati dei supporti dati;
 - usura di supporti dati, smagnetizzazione;
 - programmazione, raccolta dati o didascalia errata;
 - cancellazione o eliminazione;
 - campi magnetici;
 - oscillazioni di tensione;
 - programmi e procedimenti che comportano la distruzione o la modifica di programmi o dati (i cosiddetti virus), nonché tutti i danni consecutivi derivanti dalla modifica o dalla perdita dei dati.

4.7

Medic Plus

- I danni che sono la conseguenza diretta di influenze di natura meccanica, termica, chimica o elettrica, quali invecchiamento, logorio, corrosione, sgretolamento, ossidazione o sedimentazione ogni genere;
- I danni per i quali è responsabile, per legge o in virtù di un contratto, il costruttore o il venditore, il locatore, la ditta incaricata del servizio di riparazione o di manutenzione (p.es. in base al contratto di manutenzione/garanzia);
- I danni risultanti da prove ed esperimenti durante i quali la resistenza normale di un oggetto assicurato viene oltrepassata e dei quali Lei o il Suo rappresentante eravate al corrente o avreste dovuto esserlo;

- I danni che subentrano quando, dopo un sinistro, si mantiene in esercizio un oggetto assicurato prima che la riparazione definitiva sia terminata e l'esercizio normale sia garantito.
- Le modifiche o la perdita dei sistemi operativi che non sono la conseguenza diretta del danneggiamento, della distruzione o della perdita del supporto dati su cui è memorizzato il sistema operativo (p.es. causati da un virus informatico).

4.8

Deterioramento merci e beni refrigerati

- Danni causati dall'influenza;
- Danni causati da malattie veneree;
- Danni causati da ingorghi di acque nelle fognature, falde acquifere, ingrossamento periodico e fuoriuscita di acque e deviazione delle acque dell'azienda;
- Danni ai beni che erano già stati evidentemente infettati dal passaggio all'azienda assicurata con virus contagiosi o la cui infezione può essere presunta;
- Spese di smaltimento o distruzione di beni che erano già presenti nell'azienda assicurata quando ha acquistato le merci infette e se l'infezione o il sospetto di un'infezione era noto al contraente o ai suoi dipendenti;
- Danni a beni introdotti illecitamente in Svizzera;
- Danni a beni causati dal trattamento o deposito non idonei, nonché danni a beni scaduti;
- Danni a carni che erano state dichiarate non idonee dall'ispezione federale delle carni o idonee con limitazioni. Lo stesso si applica a importazioni che sono sottoposte all'ispezione federale delle carni.

4.9

Chiusura dell'azienda e divieto di svolgere attività

- Danni causati dall'influenza;
- Danni causati da malattie veneree;

- Danni in presenza di una trasgressione alle leggi, alle disposizioni ufficiali o mediche;
- Danni in caso di chiusura dell'azienda come conseguenza di lavori di risanamento o rinnovo;
- Danni causati da ingorghi di acque nelle fognature, falde acquifere, ingrossamento periodico e fuoriuscita di acque e deviazione delle acque dell'azienda;

4.10

Trasporto

Oggetti non assicurati

- Installazioni, beni di trasloco e bagagli da viaggio;
- Valori pecuniari, orologi, articoli di bigiotteria, oggetti d'arte;
- Veicoli di ogni tipo;
- Animali, piante;
- Beni mobili di venditori ambulanti e bancarelle all'aperto.

Rischi non assicurati

- Abituale usura, danni da scheggiature, graffiature, scalfitture e abrasioni;
- Danni causati dall'umidità o da influssi della temperatura;
- Danni causati da processi che sono nella natura della merce, come auto-deterioramento, riscaldamento, auto combustione, contrazione, diminuzione, abituale colaggio.

4.11

Esclusioni generali

- Pretese per danni e danni derivanti da eventi in relazione diretta o indiretta con disordini interni (all'eccezione alla rottura vetri, se sono assicurati), conflitti o eventi simili, nonché da iniziative intraprese contro tali fattori. Si applicano le seguenti definizioni:

Disordini interni: Sono presenti disordini interni quando raggruppamenti di persone eseguono movimenti che arrecano disturbo alla quiete e all'ordine pubblico o esercitano violenza nei confronti di beni o persone, come nel caso di assembramenti, tumulti o

saccheggi ad essi collegati. Inoltre appartengono a questa categoria rivolte, rivoluzioni, sollevazioni, assembramento, dimostrazioni, ammutinamenti, atti di sabotaggio e azioni simili.

Se convenuto in polizza, possono essere assicurati anche:

Conflitto ed eventi assimilabili: Si considerano conflitti o eventi assimilabili confronti armati tra grandi raggruppamenti, come stati o popoli, a livello internazionale, nazionale o locale, anche all'interno di uno stesso stato («guerra civile»).

Questa esclusione riguarda anche gli atti terroristici che avvengono in - seguito a un conflitto o evento ad esso assimilabile.

- Danni provocati da scosse, come movimenti tettonici della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche;
- Danni provocati da scosse che sono causate dal crollo artificiale di cavità;
- Danni causati dalla modifica della struttura dell'atomo;
- senza considerare la ragione Danni causati dall'acqua proveniente da bacini idrici e altri impianti idraulici artificiali;
- Danni a cose che devono essere assicurate da un ente di assicurazione cantonale oppure conformemente a definito nelle Norme per l'assicurazione di Stabili.

5.

Campo d'applicazione territoriale

L'assicurazione si considera valida per le sedi riportate nella polizza in Svizzera, nel principato del Liechtenstein e le enclaves Büsingen e Campione.

I beni assicurati al valore totale possono essere liberamente spostati tra le varie sedi assicurate. È fondamentale che il valore complessivo di tutti i beni assicurati coincida con la somma assicurata per tutte le sedi.

Oltre alle succitate sedi, nell'ambito dell'assicurazione esterna sono assicurati i beni, i costi e i proventi circolanti nel mondo intero fino al 20% della somma d'assicurazione, al meno CHF 20000.-, ma al massimo la somma convenuta in polizza al primo rischio.

I rischi, danni e costi menzionati nella polizza sotto il titolo «libera circolazione» sono assicurati fino a la somma d'assicurazione accordata in circolazione nel mondo intero.

Beni assicurati, che per motivi commerciali si trovano al indirizzo privato del contraente oppure dei suoi impiegati, nel ambito dell'assicurazione esterna.

Per danni naturali l'assicurazione è limitata per danni in Svizzera nel principato del Liechtenstein e le enclaves Büsingen e Campione.

Assicurazione di previdenza

Sono coassicurati i danni a sedi aggiunte in Svizzera, nel principato del Liechtenstein e nelle enclaves Büsingen e Campione, in conformità ai rischi e alle somme assicurate riportate nella polizza e nelle Condizioni contrattuali generali.

Il contraente è tenuto a comunicare le nuove sedi all'inizio del successivo periodo di assicurazione, in caso contrario non è presente la copertura ai sensi del paragrafo precedente. Il premio viene aumentato con valore retroattivo dall'aggiunta del nuovo rischio nel successivo periodo di assicurazione.

La copertura vale anche per l'aggiunta di nuove imprese, al cui capitale sociale con diritto di voto il contraente partecipa direttamente o indirettamente con più del 50% oppure di cui ha assunto il controllo del management. La copertura ha inizio con la messa in esercizio, il rilevamento, l'acquisizione o la fondazione nell'ambito delle somme stabilite nel contratto per l'assicurazione di previdenza per merci e installazioni.

La notifica per imprese aggiuntive deve essere effettuata immediatamente, al più tardi alla fine del periodo stabilito. Le nuove imprese che si aggiungono devono essere annunciate per l'inizio del periodo assicurativo seguente.

La copertura per le nuove imprese non è valevole che in termine sussidiario, nella misura che questi non siano già assicurati altrove per i stessi rischi (assicurazione sussidiaria)

La validità territoriale è limitata in Svizzera nel principato del Liechtenstein e le enclaves Büsingen e Campione.

Zurich ha il diritto al premio aggiuntivo retroattivamente dal inizio della ripresa e/o della fondazione.

6. Disposizioni generali

6.1 Basi contrattuali

Le seguenti disposizioni costituiscono le basi contrattuali:

- le disposizioni presenti nella polizza e eventuali aggiunte;
- le disposizioni ai sensi della legge federale svizzera sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);
- per le assicurazioni nel principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni della legge del Liechtenstein del 16 agosto 2001 (LCA);
- dichiarazioni scritte effettuate dal contraente nella proposta e in scritti successivi.

6.2 Foro giudiziario

In caso di controversie derivanti dal presente contratto, il contraente o l'avevte diritto possono scegliere, come foro giudiziario:

- Zurigo, come sede principale della Zurich;
- il luogo in cui ha sede la succursale della Zurich, che è in reale rapporto con il presente contratto;
- il domicilio o la sede in Svizzera o nel Liechtenstein del contraente o dell'avevte diritto – ma non un'altra sua sede estera.

6.3 Comunicazioni alla Zurich

Le comunicazioni alla Zurich possono essere indirizzate a

- Zurich Svizzera, Casella postale, 8085 Zurigo;
- all'agenzia indicata sull'ultima nota di premio.

Per domande e comunicazioni si prega di rivolgersi al proprio ufficio di rappresentanza o al numero verde 0800 80 80 80.

6.4 Compenso del broker

Se un terzo, ad esempio un broker, tutela gli interessi del contraente nella stipulazione o presta assistenza per il presente contratto è possibile che Zurich, sulla base di un accordo, paghi un compenso a questa terza parte per le sue attività. Qualora il contraente desideri informazioni più dettagliate in proposito, può rivolgersi alla terza parte.

6.5 Clausola per broker

Se un Broker difende gli interessi del assicurato di questo contratto d'assicurazione, il broker è autorizzato a curare le relazioni d'affari tra il contraente e Zurich. Il broker è autorizzato dalle due parti a ricevere domande, avvisi, dichiarazioni, decisioni ecc. (ma non pagamenti) da una di queste due parti e di trasmetterli all'altra parte.

Questi dati sono considerati come trasmessi al contraente o alla Zurich al momento della ricezione degli stessi da parte del broker.

6.6 Inizio e durata della polizza

L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza e vale per danni che si manifestano durante la durata del contratto.

I contratti della durata di un anno o più si rinnovano tacitamente di anno in

anno, se non disdetti tre mesi prima della scadenza per iscritto.

6.7 Premi

I premi sono pagabili alla ricezione della nota di premio da parte del contraente risp. alla data indicata nel contratto o sulla nota di premio.

Se il contraente non fa fronte entro 30 giorni ai suoi obblighi, egli viene diffidato per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora, a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo di Zurich è sospeso a datare dalla scadenza del termine di diffida sino a quando siano pagati completamente premio e spese.

Se è stato convenuto un pagamento rateale, è necessario pagare la tassa corrispondente: le rate non ancora in scadenza si intendono differite. La tassa per il pagamento rateale non è una componente del premio. Zurich è autorizzata ad adattare la tassa per scadenza principale. Il contraente ha il diritto di modificare le modalità di pagamento in base alle proprie preferenze. Per essere valida, la relativa comunicazione deve pervenire alla Zurich al più tardi alla data di scadenza del premio corrispondente.

Se il contratto viene annullato prima della scadenza dell'anno di assicurazione, Zurich rimborsa il premio pagato per l'anno di assicurazione non decorso, e rinuncia alle rate che scadranno in seguito.

Se le regolamentazioni in merito al premio o alla franchigia vengono modificate, può Zurich esigere l'adattamento del contratto con effetto a partire dall'anno d'assicurazione successivo. Le nuove disposizioni contrattuali le verranno comunicate al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione.

Se il contraente non concorda con questo adattamento, ha la possibilità di disdire per iscritto la parte interessata dalla modifica oppure l'intero contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. Se il contraente fa uso di questo

diritto, il contratto si estingue, nella misura da lui stabilita, alla scadenza dell'anno di assicurazione.

Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla Zurich al più tardi all'ultimo giorno dell'anno di assicurazione. Se il contraente omette di inoltrare la disdetta, ciò vale come consenso all'adattamento del contratto.

Non vi è diritto di disdire il contratto se vi sono modifiche di premio in favore al contraente o modifiche di tasse prescritte giuridicamente (per esempio tasse di bollo).

Se dopo la conclusione del contratto sopravvengono senza l'intervento dell'assicurato modifiche a fatti rilevanti per la valutazione del rischio, è necessario comunicarlo immediatamente a Zurich al momento della presa d'atto. Zurich può rescindere il contratto o solo la parte interessata dalle modifiche o richiedere un immediato adeguamento del premio.

Se tale adeguamento viene esplicitamente rifiutato, le parti hanno il diritto di rescindere il contratto. Se Zurich non è informata di tali modifiche, non è vincolata per l'avvenire al contratto.

6.8

Obbligo di collaborazione nella comunicazione delle circostanze

Il contraente o altre persone soggette all'obbligo di informazione, ovvero l'assicurato, la persona avente diritto o un rappresentante, deve collaborare in caso di richiesta di chiarimenti sul contratto di assicurazione – come ad esempio violazioni dell'obbligo di informazione, aumenti del rischio, verifiche delle prestazioni, ecc. – e deve fornire a Zurich tutte le informazioni e i documenti, raccogliere questi ultimi presso terzi per Zurich e autorizzare terzi a fornire a Zurich informazioni, documenti, ecc. Se si contravviene a tale disposizione, Zurich è autorizzata, dopo la scadenza di una proroga del termine di quattro settimane da fissare per iscritto, a rescindere entro due settimane il contratto di assicurazione.

6.9

Obblighi in caso di sinistro

Il contraente ha il dovere di informare Zurich di un avvenuto sinistro o di circostanze previste dal presente contratto e ha l'obbligo di supportarla nelle dichiarazioni.

In caso di furto è necessaria una deposizione rilasciata dal contraente alla polizia.

Il contraente ha l'obbligo di preoccuparsi del mantenimento e della tutela dei beni assicurati in base alle proprie possibilità e di evitare il verificarsi di un ulteriore danno o un danno maggiore. Non apportare modifiche all'oggetto danneggiato, modifiche che potrebbero ostacolare o rendere impossibile l'accertamento della causa del danno o dell'ammontare del danno, a meno che tali modifiche non servano a contenere il danno o rientrino nell'interesse pubblico o siano state disposte da un collaboratore di Zurich.

Sia il contraente che Zurich possono richiedere l'accertamento immediato del danno. L'onere della prova per l'ammontare del danno spetta al contraente. La somma assicurata in questo frangente è ininfluente.

Il danno può essere accertato di comune accordo tra il contraente e Zurich, da un esperto comune o da un processo a cura di esperti.

Se un oggetto rubato viene danneggiato, i diritti di proprietà passano a Zurich. Zurich non è tenuta a consegnare oggetti salvati o danneggiati.

6.10

Fornitura di prestazioni

L'indennità si riferisce a cose, costi e proventi definiti nella polizza e spese per una riduzione del danno per danni già avvenuti. Se tali costi insieme all'indennità superano la somma assicurata, il contraente viene rimborsato solo se li ha disposti Zurich. Se l'avente diritto è soggetto a IVA sulla base dell'aliquota d'imposta, l'IVA saldata o da saldare da esso o a suo nome non viene detratta dall'indennità, è quindi rilevante per l'indennità il compenso da pagare per le

consegne e i servizi inclusa l'IVA, mentre per coloro che sono soggetti a IVA sulla base del procedimento ordinario viene detratta l'IVA dall'indennità.

Zurich pagherà l'indennità dovuta non appena riceverà i documenti necessari per la verifica della richiesta e avrà eseguito la verifica. Nel caso di una interruzione d'esercizio, si è obbligati a fornire alla Zurich o al suo perito, i documenti necessari per la valutazione.

L'indennità è limitata alla somma assicurata concordata nel contratto o al limite di responsabilità per danni naturali. Si considerano prioritarie le divergenze da tale principio citate nel presente contratto.

Dall'indennità per cose, costi e proventi viene detratta la franchigia concordata. Se in uno stesso sinistro sono interessate più cose, costi e proventi, la franchigia viene applicata una sola volta, in presenza di diverse franchigie verrà detratta quella più elevata.

Una violazione colposa di obblighi di legge o contrattuali, da parte del contraente o di una terza persona avete diritto può comportare riduzioni della prestazione assicurativa o rifiuto della prestazione.

6.11

Sottoassicurazione

Il principio dell'assicurazione al valore totale prevede che i beni assicurati vengano valutati per il loro valore totale e non in base alla portata di un possibile danno. Se il valore dell'assicurazione immediatamente prima del sinistro non coincide con la somma assicurata, si parla di una sottoassicurazione.

La conseguenza è una riduzione dell'indennità. Zurich rinuncia espressamente all'applicazione di questa regola, se i danni non superano il 10% della somma assicurata. Se si evita una sottoassicurazione, deve essere verificato periodicamente il valore complessivo del bene assicurato e comunicato a Zurich nel caso in cui non coincida con la somma assicurata.

In contrapposizione all'assicurazione 5ral valore totale, esiste l'assicurazione primo rischio. In questo caso viene

indennizzato il danno al valore totale e senza il rischio di una riduzione fino alla somma assicurata stabilita.

6.12

Limiti di responsabilità per danni naturali

Se le indennità di tutte le compagnie di assicurazione operanti in Svizzera, per un evento assicurato in Svizzera per un solo contraente superano CHF 25 milioni, verranno ridotte a questo valore.

Se le indennità di tutte le compagnie di assicurazione operanti in Svizzera, per un evento assicurato in Svizzera per un solo contraente superano CHF 1 miliardo, le indennità all'avente diritto singolo vengono ridotte in modo tale che insieme non superino tale somma.

Tali limitazioni si applicano solamente all'assicurazione di cose a cantieri, costruzioni facilmente trasportabili, serre e coperture in vetro contro danni naturali.

Danni separati nel tempo e nello spazio costituiscono un evento quando sono riconducibili alle stesse cause atmosferiche o tettoniche.

6.13

Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale è prevista una prestazione, Zurich ha la facoltà di rescindere il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità, e il contraente al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento dell'indennità.

Se il contratto è terminato da una parte, la copertura cessa 14 giorni dopo che l'altra parte ha ricevuto notifica della disdetta.